

# **REGOLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PATRIZIALE E SUL PRELIEVO DELLE RELATIVE TASSE**

(in applicazione degli artt. 124 ss. LOP e art. 13 del Regolamento patriziale di Ascona  
l'Assemblea patriziale adotta il seguente Regolamento)

## **1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PATRIZIALE**

### **ART. 1 : USO DEL SUOLO PATRIZIALE**

<sup>1</sup> L'uso comune del suolo patriziale è di principio libero, uguale e gratuito per tutti.

<sup>2</sup> L'uso speciale del suolo patriziale soggiace ad autorizzazione nei casi di uso di poca intensità (uso poco intenso ma durevole oppure uso intenso ma di breve durata) o a concessione (uso intenso e durevole).

### **ART. 2 : PRINCIPI GENERALI**

<sup>1</sup> L'Amministrazione patriziale può rilasciare delle autorizzazioni, a titolo precario, per l'occupazione del suolo patriziale, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti patriziali.

<sup>2</sup> Chi intende occupare il suolo di proprietà del Patriziato di Ascona con oggetti di vario genere o depositare materiale di costruzione od esporre tende che discendono o sporgono sopra il terreno pubblico, dovrà indirizzare preventiva richiesta all'Amministrazione patriziale, indicando lo scopo dell'occupazione.

<sup>3</sup> La domanda dovrà essere presentata in forma scritta, inoltrata almeno con un mese di anticipo e di regola dovrà contenere la planimetria in scala del luogo di occupazione, il disegno in scala o la foto con l'indicazione delle dimensioni dell'impianto, dell'insegna, ecc., ma almeno l'indicazione del periodo e della superficie di occupazione.

<sup>4</sup> L'Amministrazione patriziale potrà subordinare l'autorizzazione alla presentazione di altri atti che dovesse ritenere necessari, come ad esempio perizie o autorizzazioni di privati o enti pubblici.

### **ART. 3 : AUTORIZZAZIONE**

<sup>1</sup> Nell'accordare l'autorizzazione, l'Amministrazione patriziale avrà riguardo alle esigenze dell'estetica, del decoro e della viabilità, ritenuta la compatibilità della richiesta con le norme di diritto pubblico.

<sup>2</sup> Essa determinerà la durata, l'estensione e tutte le modalità.

<sup>3</sup> Non vi è obbligo di rilasciare l'autorizzazione.

#### **ART. 4 : REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

<sup>1</sup> L'Amministrazione patriziale ha facoltà di revocare l'autorizzazione per motivi gravi, segnatamente in caso di ripetuta violazione degli impegni assunti oppure nei termini fissati nell'atto di autorizzazione. Questi termini sono stabiliti a discrezione dell'Amministrazione patriziale o di comune accordo.

## **2. TASSE RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PATRIZIALE**

#### **ART. 5 : PRINCIPI GENERALI**

<sup>1</sup> Le autorizzazioni relative all'occupazione del suolo patriziale sono soggette a tasse.

<sup>2</sup> Quando è fissato un minimo ed un massimo, l'importo della tassa è fissato dall'Amministrazione patriziale .

#### **ART. 6 : PAGAMENTO**

<sup>1</sup> Il pagamento delle tasse di regola dovrà essere effettuato anticipatamente, in base alla durata presumibile dell'occupazione.

<sup>2</sup> La tassa di occupazione è dovuta per tutto il periodo in cui il richiedente usufruisce del suolo patriziale, incluso il periodo di ripristino. Le spese per il ripristino sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione.

<sup>3</sup> Le modalità di pagamento sono stabilite dall'Amministrazione patriziale, che potrà chiedere una garanzia fino ad un importo pari al valore di 6 mesi di autorizzazione.

#### **ART. 7 : TASSE**

<sup>1</sup> Per l'occupazione del suolo patriziale sono prelevate le seguenti tasse:

**7.1) Insegne:** Per le insegne lineari (applicate sulle facciate o sulle tende) è applicata una tassa annuale da 15.-- a 30.-- CHF/m<sup>2</sup>. Per le insegne a braccio è applicata una tassa annuale da 70.-- a 120.-- CHF/m<sup>2</sup>.

**7.2) Botole, pozzi, luce, serbatoi, ecc.:** per l'occupazione dell'area patriziale a titolo precario, con impianti quali botole, pozzi, luce, serbatoi, ecc. l'autorizzazione è soggetta al pagamento di una tassa annua di CHF 30.--/m<sup>2</sup>, calcolata in base alla superficie occupata, ivi compresa quella necessaria per tutti i manufatti relativi all'impianto, ritenuto un minimo di CHF 50.--.

**7.3) Gradini, davanzali, zoccoli, ecc.:** le sporgenze di gradini, davanzali, zoccoli o altro su area patriziale ammesse a titolo precario, sono soggette al pagamento di una tassa annua di CHF 50.--/m<sup>2</sup>, ritenuto un minimo di CHF 50.--.

**7.4) Occupazione a scopo commerciale:** per l'occupazione del suolo patriziale a scopo commerciale è applicata una tassa da 100.-- CHF a 1'000.-- CHF/m<sup>2</sup> all'anno o frazione di anno.

**7.5) Distributori di merce (compresi gli accessori):** per i distributori di merce siti sull'area patriziale e per i loro accessori è prelevata una tassa annuale da 50.-- CHF a 5'000.-- CHF/m<sup>2</sup>.

**7.6) Cantieri (imprese, artigiani, privati):** per i cantieri siti sull'area patriziale è applicata una tassa da 10.-- CHF a 50.-- CHF /m<sup>2</sup> al mese o frazione di mese.

**7.7) Installazioni (antenne o altri elementi):** le installazioni sono sottoposte ad una tassa mensile (o per frazione di mese) da CHF 100.-- a 200.-- CHF/m<sup>2</sup>.

### **7.8) Posteggi a pagamento**

L'Amministrazione patriziale stabilisce, di principio, tramite ordinanza le zone o i settori di parcheggio a pagamento, l'ammontare e le modalità di pagamento della tassa d'uso. L'Amministrazione patriziale può prevedere fasce orarie gratuite e tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi.

Il pagamento della tassa di parcheggio non dà diritto alla riservazione di un posto fisso bensì unicamente all'utilizzo dei posti liberi disponibili.

Nelle aree di parcheggio a pagamento possono essere prelevate delle tasse d'uso come segue:

- **7.8.1)** Tassa annuale: fino a un massimo di CHF 800.--;
- **7.8.2)** Tassa mensile: fino a un massimo di CHF 150.--;
- **7.8.3)** Tassa settimanale: fino a un massimo di CHF 50.--;
- **7.8.4)** Tassa giornaliera: fino a un massimo di CHF 15.--;
- **7.8.5)** Tassa oraria: fino a un massimo di CHF 5.--.

<sup>2</sup> Le tasse per occupazioni a titolo precario possono essere soggette a revisione in ogni momento entro i limiti posti dal regolamento.

<sup>3</sup> Nel determinare la tassa l'Amministrazione può tenere conto del valore economico oggettivo della prestazione.

## **ART. 8 : USI OCCASIONALI**

<sup>1</sup> Per usi occasionali di beni patriziali (beni amministrativi di uso comune) non previsti dal presente regolamento la tassa è fissata dall'Amministrazione patriziale di volta in volta sulla base della norma che più si avvicina al caso specifico, tenendo conto dello scopo e delle modalità dell'occupazione, fino ad un massimo di CHF 100.--/m<sup>2</sup>/anno.

## **ART. 9 ESENZIONI**

<sup>1</sup> L'Amministrazione patriziale può effettuare riduzioni o esenzioni di tassa per le utilizzazioni a fini ideali e per le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.

## **ART. 10 : CRITERI DI CALCOLO**

<sup>1</sup> L'Amministrazione patriziale, nei limiti del presente regolamento stabilisce, individualmente o tramite ordinanza, le tasse, tenendo conto del valore economico/commerciale dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e del grado delle limitazioni dell'uso, cui la cosa è destinata (entità e durata dell'occupazione).

#### **ART. 11 : TASSA DI DECISIONE**

<sup>1</sup> L'Amministrazione patriziale preleva una tassa di decisione tra CHF 20.-- e CHF 1000.-- a seconda delle prestazioni e dell'impegno amministrativo. Il costo orario di tali prestazioni ammonta a CHF 80.--.

#### **ART. 12 SANZIONI**

<sup>1</sup> Ogni violazione del presente regolamento, in modo particolare ogni occupazione abusiva, è passibile di multa sino a CHF 10'000.-- (cfr. art. 118 ss. Legge organica patriziale).

<sup>2</sup> Resta riservata l'azione penale e civile, nonché la revoca dell'autorizzazione.

#### **ART. 13 RIMEDI DI DIRITTO**

<sup>1</sup> Contro le decisioni degli organi patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti (art. 146 ss. Legge organica patriziale).

#### **ART. 14 ENTRATA IN VIGORE**

<sup>1</sup> Il presente regolamento entrerà in vigore dopo essere stato approvato dall'autorità governativa e sarà applicato anche ai precari esistenti, sia che essi poggino su una decisione formale, sia che essi poggino su consuetudine o accordo di altra natura, ritenuto che una revisione delle condizioni non avrà effetto retroattivo.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore del presente regolamento resta abrogata ogni norma precedente che sia in contrasto con lo stesso.

### L'AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE

avv. Rachele Allidi  
Presidente

Chiara De Bianchi  
Segretaria

Adottato dall'Assemblea patriziale del 25 gennaio 2016

Approvato dal lodevole Consiglio di Stato con Ris. No. 259-PRE-13750 del 24 marzo 2016

Ris. nri. 136, 140 e 166/ 2015